



Prefettura di Reggio Emilia

 Procura della Repubblica presso  
il Tribunale di Reggio Emilia  
Ministero della Giustizia

**PREMESSO CHE:**

- la Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre del 2023, conferma come *"le organizzazioni mafiose, da tempo avviate ad un processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti socio-economici ed alla vantaggiosa penetrazione dei settori imprenditoriali, abbiano implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale ma mai ripudiato, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive"*, documentate dalle *"numerose indagini di contrasto condotte nell'ambito dell'accaparramento da parte dei sodalizi mafiosi di appalti e servizi pubblici. ... Oggi, le mafie preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando della disponibilità di ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite"*;
- l'ampiezza e la varietà degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale degli investimenti complementari in una molteplicità di settori economici e produttivi impongono di riservare particolare attenzione, nelle relative fasi di attuazione, ai presidi volti a scongiurare infiltrazioni criminali;
- gli elementi di contiguità tra lo strumento della prevenzione amministrativa antimafia di competenza dei Prefetti e il versante investigativo rimesso all'Autorità giudiziaria evidenziano l'opportunità di sviluppare una sinergia operativa tra i medesimi uffici che, nel doveroso rispetto dei limiti discendenti dal segreto investigativo, consenta il più efficace svolgimento delle attività di rispettivo interesse;
- la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo condivide l'esigenza di definire uno stabile modello di collaborazione che possa concorrere ad accrescere l'efficacia dell'azione di accertamento amministrativa e giudiziaria, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni e fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo.

**VISTI:**

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;  
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, *"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;
- l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, recante *"Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- l'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo*



Prefettura di Reggio Emilia



Procura della Repubblica presso  
il Tribunale di Reggio Emilia  
Ministero della Giustizia

- 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";*
- *il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/170/CE che ne reca misure di esecuzione";*
  - *l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a norma del quale, con decreto del Ministro dell'Interno possono essere individuate misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti;*
  - *l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, a norma del quale, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, con il decreto del Ministro dell'Interno di cui al suddetto comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della cennata legge n. 41 del 2023, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;*
  - *il decreto del Ministro dell'Interno in data 2 ottobre 2023, recante "Misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023;*
  - *l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, recante "Attività di coordinamento del Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo";*
  - *l'articolo 329 del codice di procedura penale, recante "Obbligo del segreto".*

#### TENUTO CONTO CHE:

- *l'art. 6 del decreto del Ministro dell'Interno in data 2 ottobre 2023, al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata demanda ad accordi di collaborazione sottoscritti in sede locale la regolamentazione di un proficuo circuito comunicativo tra le Prefetture e gli Uffici giudiziari, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni e del segreto investigative.*

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente accordo definisce uno stabile modello di collaborazione la Prefettura - UTG DI Reggio Emilia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia che possa concorrere ad accrescere l'efficacia dell'azione di accertamento amministrativa e giudiziaria, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni e fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo.



Prefettura di Reggio Emilia



## **Articolo 2** **(Flussi Informativi)**

1. La Prefettura di Reggio Emilia segnala, a fini informativi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia le proposte di adozione di informazioni antimafia a carattere interdittivo formulate dal Gruppo interforze antimafia all'esito dell'istruttoria svolta, le relazioni conclusive degli accessi ispettivi disposti e le misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte ai sensi dell'art. 94-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. La Procura della Repubblica, segnala, per i successivi approfondimenti istruttori da parte del Gruppo interforze antimafia, gli elementi informativi dei quali sia in possesso, utili ai fini della migliore valutazione delle richieste di documentazione antimafia, i provvedimenti cautelari, dispositivi del giudizio e di condanna, nonché le proposte e gli atti applicativi delle misure di prevenzione, personali o patrimoniali.
3. Per la gestione dei flussi documentali di cui ai commi precedenti, ciascuna Parte indicherà il nominativo di uno o più referenti che saranno abilitati alla trasmissione esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionale riservatamente comunicate.
4. Eventuali ulteriori informazioni di reciproco interesse potranno essere condivise in occasione della riunione di coordinamento delle Forze di polizia convocata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 2 ottobre 2023, anche su richiesta del Procuratore distrettuale antimafia.

## **Articolo 3** **(Subappalti)**

1. In vista della elaborazione da parte del Gruppo interforze antimafia di una documentata relazione in ordine al rischio di infiltrazioni criminali volta a consentire al Prefetto di Reggio Emilia di rendere il parere richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia fornisce gli eventuali elementi informativi dei quali sia in possesso.
2. Gli esiti degli approfondimenti svolti dal Gruppo interforze antimafia, anche con il concorso degli Uffici giudiziari, sono condivisi in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia convocata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 2 ottobre 2023.

## **Articolo 4** **(Accessi ispettivi)**

1. Nell'ambito delle intese in materia di attività di accesso del Gruppo interforze antimafia ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 ottobre 2023, potranno essere individuati criteri di priorità sulla base di indicatori di rischio o di attività investigative.

## **Articolo 5** **(Sicurezza delle informazioni e privacy)**

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo sono improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto



Prefettura di Reggio Emilia



investigativo oltre che del rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della *privacy*.

**Articolo 6**  
**(Oneri finanziari)**

1. L'attuazione del presente protocollo non comporta nuovi o maggiori oneri per le Parti firmatarie.

**Articolo 7**  
**(Durata del protocollo)**

1. Il presente protocollo ha la validità di due anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

Reggio Emilia, 23 gennaio 2025

IL PREFETTO DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Maria Rita Cocciufa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Dott. Calogero Gaetano Paci